

**TRIBUNALE DI VELLETRI**

**SEZ. 2<sup>^</sup> CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del Pres. dott. M. Buscema, all'udienza a trattazione scritta del 29 marzo 2022 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al nr.... del RGACC 2020

TRA

- A.G.

elettivamente domiciliata in Roma, Largo ...presso lo studio dell'avv. ...che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE ATTRICE

E

- S.B.

elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 34 presso lo studio degli avv.ti ...che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti

PARTE CONVENUTA

**OGGETTO:** ripetizione di indebito.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1 Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice A. conveniva in giudizio il signor S., onde sentirlo condannare alla restituzione dell'importo di € 5.775,00, oltre interessi a titolo di rimborso per il pagamento di ratei di mutuo.

L'attrice in particolare deduceva che, con atto del 27/07/2011, U. S.P.A. concedeva un mutuo all'ex convivente S.B. per l'acquisto di un immobile in comproprietà tra le parti che sarebbe stato destinato a casa familiare. Asserisce la A. che lo S. sarebbe stato unico obbligato al pagamento del mutuo in quanto "Parte mutuataria", mentre la A. sarebbe stata unicamente una "fidejubente", entrambi qualificati come datori di ipoteca, come risultante dal contratto di mutuo prodotto in atti.

2 Si costituiva in giudizio il convenuto S., eccependo in primo luogo l'improcedibilità dell'azione promossa dalla A. per mancato esperimento della negoziazione assistita. In seconda battuta, eccepeva che la qualità di fidejubente in capo alla A. sarebbe solo formale e, pertanto, alla luce della comproprietà al 50% dell'immobile destinato a casa familiare, chiedeva il rigetto della domanda di ripetizione e in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 24.129,11 quale quota pari al 50% delle rate di mutuo pagate dallo stesso dal 01.08.2011 al 31.05.2019. Chiedeva inoltre il rimborso della somma di € 3.860,70 a titolo di restituzione della quota parte delle rate pagate per il finanziamento di € 20.000,00 che aveva contratto prima della fine della convivenza per le spese di ristrutturazione della casa familiare.

3 La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza odierna, con termine alle parti per il deposito di memorie conclusive fino a 5 giorni prima dell'udienza.

4 Ciò brevemente premesso in fatto come il rito prescelto consente, va evidenziato il fatto che, alla stipula del contratto di mutuo, la Sig.ra A. interveniva come fidejubente in quanto priva di lavoro. La stessa, peraltro era comproprietaria dell'immobile e, per questa ragione, a seguito della crisi del rapporto di convivenza nel 2018, il Sig. S. già chiedeva all'ex convivente, tra le altre domande, il rimborso della quota parte di competenza di quest'ultima, ma il Tribunale di Velletri non si pronunciava su tale richiesta in quanto esorbitante la competenza del collegio in tema di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

5 Nel caso di specie vanno richiamate anzitutto le norme che regolano il rapporto tra i condebitori.

In diritto, nei rapporti tra mutuatario e fideiussore gli obblighi sono assunti nei confronti della Banca in via solidale e qualora il debitore principale non adempia, totalmente o in parte, il fideiussore è parimenti tenuto al pagamento del debito a norma dell'art. 1944 c.c.

Dunque, il fideiussore si obbliga personalmente e con tutti i suoi beni nei confronti del creditore altrui, così garantendo l'adempimento della prestazione dovutagli.

Orbene, nel caso qui scrutinato la A., nella veste di fidejubente, ha richiesto all'ex convivente la restituzione dell'importo pagato all'istituto di credito successivamente alla cessazione della convivenza, causa il mancato pagamento delle rate di mutuo che sino ad allora aveva versato il

convenuto. Ciò che rileva è la circostanza che la Sig.ra A. sia comproprietaria al 50% dell'immobile, tanto è vero che nell'atto di mutuo risulta essere anch'essa terza datrice di ipoteca (art. 12 del contratto), talché deve richiamarsi la disciplina contenuta nell'art. 1298 c.c. in tema di obbligazioni solidali e, segnatamente, la disposizione in base alla quale, nel regolare i rapporti interni tra i coobbligati, "l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori ... salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi" cui segue l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c.

Poiché l'obbligazione è sorta per l'acquisto di un immobile in comproprietà al 50% tra le parti, la solidarietà nel rapporto interno tra i condebitori e, per l'effetto, il diritto di regresso, non può che gravare su entrambi i proprietari, in egual misura, assoggettati all'obbligo di provvedere al pagamento dell'immobile e, perciò, delle rate di mutuo.

Ne consegue che l'obbligazione contratta dal mutuatario S. non possa considerarsi sorta nel suo esclusivo interesse e, di riflesso, che la fideiussione contratta dalla A. abbia sortito un mero effetto di garanzia del tutto svincolata dall'obbligazione principale, dal momento che, come già detto, la proprietà dell'immobile era ed è comune ad entrambe le parti.

A seguito dell'interruzione del rapporto e della conseguente cessazione della convivenza, dunque, è venuto meno quello spirito di solidarietà e di assistenza che anima il rapporto affettivo e, perciò, riconduce in tale ambito eventuali spese e pagamenti sostenuti da ciascun convivente.

Al riguardo, va rimarcato che "Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati. Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata" (tra le altre, Corte d'Appello di Brescia, n. 1305/2021).

Tale ultimo principio, evidentemente, è esportabile anche ai rapporti di convivenza *more uxorio*, in disparte la considerazione che durante la convivenza gli esborsi sostenuti da ciascuno vanno ricondotti nell'ambito delle obbligazioni naturali - come poi meglio si chiarirà - derivandone così che l'attrice ha diritto a ripetere non già l'intero importo dei ratei di mutuo versati dopo la cessazione della convivenza, bensì solo la quota del 50% in quanto comproprietaria dell'immobile per tale quota.

Il convenuto va altresì condannato a rimborsare all'attrice la quota del 50% delle rate di mutuo a scadere nonostante che l'art. 1299 c.c. consenta l'azione di regresso al "debitore in solido che ha pagato l'intero debito", in quanto "Il condebitore solidale ... può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale. (Cass., 19 maggio 2018, n. 12691).

6 Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto in merito al rimborso pro quota delle rate di mutuo pagate in costanza dell'unione, la Cassazione, nella diversa ipotesi del rapporto coniugale, ha dettato il principio che "poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è

tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, I comma c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio" (Cass., nr. 10927/2018).

In termini è anche la motivazione della citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, sull'argomento, ha statuito come "Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati."

Nel caso qui scrutinato, dove le parti non hanno contratto matrimonio, ma hanno convissuto more uxorio, il pagamento spontaneo di spese e costi nel periodo della convivenza va ricondotto nell'alveo delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.

Infatti, vige tra i conviventi un dovere di solidarietà conseguente alla stabilità del rapporto e, pertanto, tali esborsi funzionali alla dinamica della relazione rientrano nell'esigenza di assistenza reciproca svolta da ciascun convivente in favore dell'altro in adempimento di una obbligazione naturale, ma sempre che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto (Cass., 22 gennaio 2014, n. 1277).

Non risultando che il pagamento delle rate di mutuo da parte dello S., durante la convivenza more uxorio, possa trovare una causale diversa dalla spontanea volontà di contribuire al ménage familiare, così da poter giustificare la ripetizione della quota parte delle rate di mutuo pagate, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.

Per lo stesso motivo, non si ritiene sussistente il diritto al rimborso del 50% dell'importo del finanziamento sottoscritto in costanza di convivenza dal solo convenuto, destinato alla ristrutturazione della casa familiare.

Ad ogni buon conto, anche a voler applicare la disciplina della comunione ex artt. 1110 c.c. e seguenti, le spese sostenute per la conservazione del bene di cui si è comproprietari vanno rimborsate a condizione che sia dimostrata la necessità dei lavori e la trascuranza degli altri compartecipi (da ultimo, Cass., 18 febbraio 2022, n. 5465).

Il convenuto non ha dimostrato di aver interpellato la convivente in merito, né ha comprovato la necessità oggettiva dei lavori in oggetto, né peraltro risultano in atti documenti attestanti i lavori eseguiti.

7 Le spese processuali, stante la reciproca soccombenza (anche parziale dell'attrice), vanno interamente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al nr. 3989/20, RG in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

1 - In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto B.S. a rimborsare a G.A. la somma di € 2.887,50 oltre agli interessi legali dalla domanda, nonché la quota del 50% delle rate di mutuo a scadere sino all'estinzione.

2 - Rigetta la domanda riconvenzionale.

3 - Compensa le spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Velletri il 29 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria 29 marzo 2022.